

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal consiglio comunale nella seduta dell'11 ottobre 1995, con deliberazione n.81, non oggetto di riscontro di vizi di legittimità da parte del C.R.C. di Bologna nella seduta del 18/12/1995, atto prot.95/045118, a seguito chiarimenti forniti con atto consiliare n.99 del 27 novembre 1995.
Pubblicato dal 13 al 27 ottobre 1995 e dal 2 al 16 dicembre 1995.
Entrato in vigore il 19 dicembre 1995.

1) MODIFICATO ART. 39 CON ATTO CC. n.64
DEL 27.12.2007.

I N D I C E

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Finalita'
- Art.2 - Ambito di applicazione
- Art.3 - Interpretazione
- Art.4 - Rapporti tra regolamento consiliare e altri regolamenti comunali

T I T O L O I - SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - IL PRESIDENTE

- Art.5 - Presidenza
- Art.6 - Compiti e poteri del presidente

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

- Art.7 - Disciplina dei gruppi consiliari
- Art.8 - Conferenza dei capigruppo

CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art.9 - Costituzione e composizione
- Art.10 - Numero delle commissioni e competenze per materia
- Art.11 - Presidenza-convocazione
- Art.12 - Segreteria-verbale
- Art.13 - votazione
- Art.14 - Partecipazione presidenti dei consigli di frazione o loro delegati
- Art.15 - Udienze conoscitive

CAPO IV - COMMISSIONI SPECIALI

- Art.16 - cassato
- Art.17 - Commissione per le pari opportunita'
- Art.18 - Commissione di controllo sull'attivita' della giunta e dell'apparato comunale
- Art.19 - Commissioni d'indagine
- Art.20 - Norma comune relativamente al capo IV
- Art.21 - cassato

T I T O L O II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - IL MANDATO ELETTIVO - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- Art.22 - Entrata in carica-convalida
- Art.23 - Dimissioni
- Art.24 - Decadenza e rimozione dalla carica
- Art.25 - Sospensione dalle funzioni

CAPO II - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art.26 - Diritti di esercizio del mandato
- Art.27 - Divieto di mandato imperativo
- Art.28 - Astensione obbligatoria
- Art.29 - Partecipazione alle adunanze

CAPO III- DIRITTI DEL CONSIGLIERE

- Art.30 - Diritto di iniziativa
- Art.31 - Proposte di deliberazione
- Art.32 - Emendamenti
- Art.33 - Interrogazioni e interpellanze
- Art.34 - Mozioni e ordini del giorno
- Art.35 - Richieste di convocazione del consiglio comunale
- Art.36 - Diritto di informazione, accesso e copia di atti amministrativi
- Art.37 - Incarichi particolari a consiglieri

T I T O L O III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

- Art.38 - Competenza
- Art.39 - Avviso di convocazione-consegna-modalita'-termini
- Art.40 - Ordine del giorno
- Art.41 - Pubblicizzazione e diffusione
- Art.42 - Deposito atti

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art.43 - Sede delle adunanze
- Art.44 - Adunanze di prima convocazione
- Art.45 - Adunanze di seconda convocazione

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art.46 - Adunanze
- Art.47 - Adunanze segrete
- Art.48 - Sedute solenni
- Art.49 - Comportamento dei consiglieri
- Art.50 - Ordine della discussione
- Art.51 - Comportamento del pubblico
- Art.52 - Partecipazione di assessori esterni
- Art.53 - Partecipazione di altri soggetti

CAPO IV - ORDINE DEI LAVORI

- Art.54 - Comunicazioni
- Art.55 - Interrogazioni e interpellanze
- Art.56 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art.57 - Modalita' di discussione
- Art.58 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art.59 - Fatto personale e mozione d'ordine

CAPO V - V E R B A L E

- Art.60 - Verbale dell'adunanza-redazione
- Art.61 - Verbale-deposito-rettifiche-approvazione

T I T O L O IV - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

- Art.62 - Indirizzo politico amministrativo
- Art.63 - Controllo politico amministrativo

T I T O L O V - DELIBERAZIONI

CAPO I

- Art.64 - Forma e contenuto

CAPO II - V O T A Z I O N I

- Art.65 - Modalita' di votazione
- Art.66 - Votazione in forma palese
- Art.67 - Votazione segreta
- Art.68 - Votazione per appello nominale
- Art.69 - Computo dei voti
- Art.70 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art.71 - Scrutatori

T I T O L O VI - PROCEDURE PARTICOLARI

- Art.72 - Procedimenti relativi agli istituti di partecipazione
- Art.73 - Procedimenti relativi ai rapporti con le frazioni e con il difensore civico
- Art.74 - Procedimenti relativi ai rapporti con enti e organizzazioni dipendenti dal comune o a cui il comune partecipa

T I T O L O VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.75 - Entrata in vigore
- Art.76 - Pubblicita'

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

FINALITA'

1.L'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, in applicazione dell'art.26 dello statuto, sono disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n.142, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art.5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2.Quando nel corso della adunanza si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione e' adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Art.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.Il regolamento disciplina l'attivita' del consiglio e trova applicazione nei confronti dei consiglieri comunali e delle commissioni consiliari.

2.Il suo contenuto ha validita' giuridica e operativa compatibilmente con le norme di legge e di statuto disciplinanti la materia, le quali costituiscono, rispetto ad esso, fonte primaria.

Art.3

INTERPRETAZIONE

1.Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al sindaco.

2.Il sindaco, sentito il parere del segretario comunale, sottopone tali eccezioni, nel piu' breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3.Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente delle norme non ottenga il consenso della maggioranza, la soluzione e' rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4.Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli puo' sospendere brevemente la seduta e puo' riunire i capigruppo presenti ed il segretario comunale, se necessario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente puo' attivare la procedura di cui al secondo comma.

5.L'eventuale interpretazione della norma ha validita' permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.4
RAPPORTI TRA REGOLAMENTO CONSILIARE E
ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Su questioni particolari espressamente disciplinate da regolamenti comunali si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento.

TITOL O I

SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

IL PRESIDENTE

Art.5 PRESIDENZA

1. Il consiglio comunale e' presieduto dal sindaco ed in sua assenza o impedimento dal vicesindaco. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e' presieduto dall'altro assessore, salvo i casi in cui la legge o lo statuto dispongano diversamente.

Art.6 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignita' del ruolo secondo la legge e lo statuto.

2. Egli:

a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;

b) concede ai consiglieri la facolta' di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;

c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;

d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;

e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti comunali sia da parte dei consiglieri che da parte del pubblico.

3. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialita', intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art.7

DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. In attuazione dell'art.25 dello statuto il consiglio si articola in gruppi consiliari formati di regola da consiglieri eletti nella medesima lista, indipendentemente dal loro numero.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale e' stato eletto deve, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta al segretario comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del consiglio, dovra' essere tempestivamente comunicata al segretario comunale con le stesse modalita'.

3. I consiglieri che non intendano aderire ad alcun gruppo, ne' intendano costituirne uno nuovo, possono far parte di un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto va obbligatoriamente data comunicazione scritta al sindaco da parte dei consiglieri interessati.

4. Ogni gruppo consiliare provvede alla designazione del proprio capogruppo e ne da' comunicazione al segretario comunale.

5. Qualora non si eserciti tale facolta' o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati:

a) per il gruppo di maggioranza nel consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza nel candidato alla carica di sindaco non risultato eletto nelle rispettive liste.

c) per il gruppo misto nel consigliere piu' anziano di eta'.

Tale designazione potra' essere modificata a seguito di elezione concordata da parte del gruppo consiliare.

6. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal segretario comunale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art.45 della legge 8 giugno 1970, n.142.

7. Ai gruppi consiliari e' assicurata, per quanto possibile, per lo svolgimento delle loro funzioni, la disponibilita' di un apposito locale ove sara' messa a disposizione di ciascun gruppo idonea attrezzatura per la conservazione di atti e materiali utili allo svolgimento del mandato.

ART.8

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo e' organismo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attivita' del consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento ed altre eventuali attribuite di volta in volta con apposita deliberazione dal consiglio comunale. Le proposte ed i pareri delle conferenze sono illustrati al consiglio dal sindaco.

4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco o dal vicesindaco o dall'altro assessore. Alla riunione partecipano, su richiesta del sindaco, gli assessori, il segretario comunale e i funzionari comunali.

5. Il sindaco concorda con i capigruppo le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza.

6. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando è rappresentata almeno dalla metà dei consiglieri in carica.

7. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Le deliberazioni della conferenza dei capigruppo si intendono adottate se sono state approvate da un numero di capigruppo che rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica.

9. Il sindaco nella conferenza dei capigruppo non vota, salvo il caso in cui rappresenti un gruppo.

10. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, secondo modalità stabilite dalla conferenza stessa.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art.9

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. In esecuzione del combinato disposto dall'art.25, comma 3, dello statuto e dall'art.31 della legge 8 giugno 1990, n.142, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva a quella del suo insediamento, nomina con votazione palese le commissioni consiliari, costituite da consiglieri comunali che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi. Esse restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio.

2. Ciascuna commissione consiliare e' composta da n.6 membri. Viene assicurata la presenza di entrambi i sessi.

3. Non possono far parte delle commissioni il sindaco e gli assessori. Essi hanno diritto di partecipare ai lavori, senza diritto di voto.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che si ritiene possa offrire contributi utili.

5. I presidenti dei consigli di frazione hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Per gli esperti di cui all'art.25, comma 5, dello statuto operano le stesse cause di incompatibilita' previste per i consiglieri comunali, fermo restando l'incompatibilita' di cui all'art.290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148.

Art.10

NUMERO DELLE COMMISSIONI E COMPETENZE PER MATERIA

1. Il consiglio comunale istituisce e si avvale di tre commissioni permanenti denominate:

- 1) affari generali, politiche sociali e culturali;
- 2) finanze, bilancio, attivita' economiche e produttive;
- 3) tutela e gestione del territorio.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono articolazioni del consiglio comunale con funzioni consultive. Esse concorrono ai compiti propri del consiglio comunale di regolamentazione, programmazione e controllo politico amministrativo, mediante la valutazione preliminare dei regolamenti, degli atti di programmazione e pianificazione. Le commissioni consiliari possono essere incaricate dal consiglio comunale di svolgere indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e comunicano al consiglio mediante un documento scritto i risultati di essi, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari ed opportuni.

3. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio che siano loro rimessi dal sindaco, dal consiglio stesso o richiesti dalla commissione. Le commissioni consiliari esercitano la propria funzione riferendo al consiglio con relazioni che il sindaco illustrerà all'assemblea. Può riferire sull'attività delle commissioni anche il presidente della stessa su richiesta del sindaco. Se un argomento risulta di competenza di più commissioni il sindaco può affidarne l'esame alla commissione che risulta prevalentemente interessata, oppure può deciderne l'esame congiunto. Per l'esercizio delle loro funzioni alle commissioni è assicurato l'accesso ai documenti e agli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti adottati.

4. Il consiglio comunale al momento della nomina delle commissioni consiliari può definire una più dettagliata articolazione delle rispettive competenze nell'ambito delle materie indicate al comma 1.

Art. 11

PRESIDENZA-CONVOCAZIONE

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese.

2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal sindaco, viene tenuta entro quaranta giorni dalla deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del presidente, lo sostituisce il componente della commissione da lui designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al consiglio comunale, alla giunta, ai consigli di frazione, al revisore dei conti e al difensore civico (se istituito).

5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6. Il presidente è tenuto a convocare la commissione su richiesta scritta di un numero di membri della stessa che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. La richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente indicazione del giorno, ora, luogo dove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In casi d'urgenza la commissione può essere convocata anche telefonicamente.

8. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al sindaco, agli assessori e ai presidenti dei consigli di frazione.

Art.12
SEGRETERIA-VERBALE

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal segretario comunale.

2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti della seduta, dal quale devono constare, oltre all'esito della votazione, anche le eventuali posizioni sostanzialmente diverse espresse dai componenti. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. La commissione e' validamente riunita se e' presente la meta' dei componenti.

4. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma 5 e seguenti. Il pubblico assiste ai lavori della commissione senza diritto di intervento e con l'obbligo di non interferire in alcun modo con l'ordinario svolgimento dei lavori stessi. A tale scopo il presidente ha la facolta' di disporre l'immediato allontanamento. La convocazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del comune.

5. La commissione si riunisce in seduta segreta quando esamina argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale per i quali sia prevista analogha modalita' di trattazione.

6. Alla seduta segreta puo' partecipare, vincolato al segreto d'ufficio, il segretario comunale.

7. La commissione, su proposta del presidente o su richiesta di uno dei componenti, puo' deliberare in sede di discussione di un argomento il passaggio in seduta segreta nei seguenti casi:

a) quando siano introdotte valutazioni sulla moralita', correttezza, capacita' e comportamenti di persone;

b) quando le valutazioni riguardino la riservatezza di persone fisiche o giuridiche concernenti interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano titolari, ancorche' si tratti di notizie e dati forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Art.13
VOTAZIONE

1. I pareri delle commissioni vengono espressi mediante votazione palese.

Art.14

PARTECIPAZIONE PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE O
LORO DELEGATI

1. I presidenti dei consigli di frazione, in rappresentanza degli stessi, hanno diritto di avanzare alle commissioni indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'amministrazione.

2. Il presidente può delegare a partecipare ai lavori della commissione un consigliere di frazione.

Art.15

UDIENZE CONOSCITIVE

1. Le commissioni possono procedere ad udienze conoscitive nel corso delle quali le persone o i rappresentanti degli enti che siano stati invitati dai presidenti delle commissioni consiliari e che, avendo chiesto di essere sentiti ne abbiano avuto assenso, relazionano esclusivamente in merito all'oggetto in discussione.

2. I membri della commissione possono rivolgere domande di chiarimento agli invitati.

3. La discussione di merito sull'oggetto dell'udienza è in ogni caso riservata ai soli membri della commissione.

4. Le commissioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite, possono acquisire elementi di conoscenza sul funzionamento degli uffici dell'amministrazione, tramite i responsabili di settore.

CAPO IV

COMMISSIONI SPECIALI

Art.16

COMMISSIONI TEMPORANEE

Viene cassato

Art.17

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. Al fine di affermare la piena dignita' della donna ed attuare il principio di uguaglianza e parita' sanciti dalla costituzione e dallo statuto, puo' essere istituita la commissione per la realizzazione della parita' fra uomo e donna.

2. Essa e' organo consultivo del consiglio ed ha i seguenti compiti:

a) presentare proposte di revisione ed adozione di atti normativi;

b) predisporre progetti volti a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunita' di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;

c) proporre iniziative atte a promuovere una condizione familiare di corresponsabilita' della coppia nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli e tese a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna. A questo fine la commissione collabora con il sindaco nella sua funzione di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni, per armonizzare l'esplicazione dei servizi alle generali esigenze degli utenti;

d) proporre indagini e ricerche sulla condizione della donna nell'ambito del territorio comunale, nonche' incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;

e) formulare osservazioni e proposte nelle varie fasi di predisposizione di regolamenti ed atti amministrativi;

f) riferire sull'applicazione delle leggi relative alla parita' fra uomo e donna, in particolare quelle relative alla materia del lavoro e sulle condizioni di impiego delle donne;

g) proporre iniziative per reperire e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile.

3. Della commissione fanno parte di diritto tutti i consiglieri comunali di sesso femminile, nonche' un consigliere di sesso femminile per ogni frazione, designato dai rispettivi consigli.

4. La commissione e' integrata da un pari numero di donne elette dal consiglio comunale fra persone di riconosciuta esperienza in campo scientifico, culturale, professionale, economico, politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, previa ampia consultazione dei movimenti politici e sindacali organizzati dalle donne, nonche' dai gruppi consiliari, dalle organizzazioni economiche e sociali interessate, tenendo conto anche di eventuali autocandidature.

5. La deliberazione consiliare di nomina della commissione dovra' stabilire le modalita' di funzionamento.

Art. 18

COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE

1. Il comune di Galeata persegue la finalita' di assicurare la trasparenza, la efficacia, la produttivita' dell'azione amministrativa.

2. A tale scopo il consiglio comunale puo' istituire una commissione permanente con peculiari funzioni di controllo sulla attivita' svolta dalla giunta e dall'apparato comunale. In particolare la commissione:

a) verifica le modalita' di svolgimento dell'attivita' del responsabile del procedimento e i tempi di svolgimento del procedimento;

b) formula proposte in ordine al miglioramento dell'impatto organizzativo nei rapporti con i cittadini e con gli enti esterni;

c) segnala possibili interventi conseguenti a decisioni giurisprudenziali che coinvolgano interessi di vaste categorie di cittadini.

3. La commissione, nominata dal consiglio comunale, e' composta da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare. Si applica il criterio della rappresentanza mediante voto plurimo.

4. La commissione relaziona annualmente al consiglio sulla attivita' svolta e indica gli interventi necessari a migliorare l'efficacia delle procedure amministrative.

ART. 19

COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Il consiglio, su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, puo' costituire commissioni di indagine sull'operato dell'amministrazione comunale, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilita' di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La commissione e' composta da tre consiglieri individuati con votazione segreta assicurando la presenza della minoranza. Non possono farne parte il sindaco e gli assessori.

3. La commissione di indagine puo' anche compiere ispezioni e perquisizioni sui luoghi e sulle cose, puo' acquisire d'autorita' documenti detenuti dall'amministrazione e da enti e organizzazioni dipendenti, ha potesta' di audizione del sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, nonche' dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La commissione, insediata dal sindaco, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del presidente.

5. La commissione delibera in seduta segreta con l'intervento di almeno due componenti e a maggioranza dei votanti.

6. Delle sedute e' tenuto verbale a cura del componente piu' giovane di eta'.

7. La commissione durante e alla fine dei lavori puo' presentare, a firma del presidente, interrogazioni al sindaco e agli assessori, i quali sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni.

ART. 20

NORMA COMUNE RELATIVAMENTE AL CAPO IV

1. Alle commissioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle commissioni permanenti.

ART. 21

NORMA DI RINVIO

Viene cassato

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

IL MANDATO ELETTIVO - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

ART.22

ENTRATA IN CARICA-CONVALIDA

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena convalidata dal consiglio la relativa elezione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalita' prescritte, la ineleggibilita' di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste dalla legge 25 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Se nella prima seduta non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame e' rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.

4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

5. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.

6. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa (nel caso di dimissioni: entro venti giorni dalla loro presentazione), prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla legge 25 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni.

ART.23

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata ovvero dichiarate nel corso di una seduta consiliare.

2. Non e' prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal consiglio la delibera di surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Il sindaco deve dare comunicazione immediata delle dimissioni presentate all'avente diritto alla surrogazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, invitandolo ad esprimere l'intendimento in ordine all'assunzione della carica di consigliere e, in caso affermativo, convocandolo alla prima seduta del consiglio comunale per la convalida della sua elezione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilita' e di incompatibilita'.

ART.24

DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilita' preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 23 aprile 1981, n.154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato, ai sensi dell'art.9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n.570, con le modalita' di cui all'art.7 della legge 23 aprile 1981, n.154.

2. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilita' o di incompatibilita' risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. Il sindaco, avuta conoscenza di uno dei casi per i quali la legge prevede la rimozione, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

4. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari e' disciplinata dallo statuto. Entro trenta giorni dalla data in cui e' emersa la causa che darebbe luogo alla decadenza, il sindaco notifica all'interessato la contestazione delle assenze intervenute. La decadenza e' pronunciata ai sensi dell'art.24 dello statuto.

5. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformita' all'art.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilita' ed incompatibilita' per il soggetto surrogante.

ART.25

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto in tutti i casi e con le modalita' previste dalla legge.

CAPO II
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.26
DIRITTI DI ESERCIZIO DEL MANDATO

1.I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2.Ai consiglieri comunali e' dovuta l'indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non piu' di un'adunanza al giorno.

3.I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, nonche' per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

4.I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' all'indennita' di missione ed al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

5.Il comune garantisce la copertura assicurativa ai consiglieri, agli assessori e al sindaco per i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART.27
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1.Ogni consigliere comunale rappresenta la comunita' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2.Nell'adeguamento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena liberta' d'azione, di espressione e di voto.

3.Il consigliere comunale non e' vincolato, quindi, nell'espletamento della sua funzione, ad alcuna direttiva di partito o di altra organizzazione o soggetto e l'espressione del suo voto deve essere frutto di autonoma e spontanea volonta'.

ART.28
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Nei casi di interesse proprio, del coniuge o di congiunti o affini i consiglieri comunali sono soggetti alla disciplina di cui all'art.290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148 e all'art.279 del R.D. 3.3.1934, n.383.

ART. 29
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione puo' avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al sindaco, il quale ne da' notizia al consiglio, oppure puo' essere fatta al consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario comunale perche' ne sia presa nota a verbale.

5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente e per mera svista l'assenza non dovesse essere riportata a verbale, il verbalizzante e' esentato da ogni responsabilita'.

CAPO III

DIRITTI DEL CONSIGLIERE

ART.30

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, i consiglieri hanno diritto di:

a) presentare al consiglio proposte relative a oggetti di competenza del consiglio stesso, salvo i casi in cui l'iniziativa e' riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto;

b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;

c) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;

d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;

e) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

ART.31

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Le proposte dei singoli consiglieri non sono ammissibili se non presentano i requisiti richiesti per le deliberazioni consiliari dall'art.64.

2. La inammissibilita' e' dichiarata dal sindaco. In caso di contestazione decide il consiglio.

Art.32

EMENDAMENTI

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Di norma gli emendamenti sono presentanti, in forma scritta, al sindaco entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. Le proposte di variazione possono essere presentate, in forma scritta, al presidente anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere puo' presentare piu' emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione e' chiusa utilizzando un tempo massimo di cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio da un altro consigliere.

2. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Il sindaco puo' sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario per la valutazione degli emendamenti. Su richiesta del segretario comunale, quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

3. Il presidente o suo incaricato relaziona e illustra al consiglio la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del consiglio e da' notizia di eventuali emendamenti presentati in merito all'argomento in discussione. Il presidente da' poi facolta' ai presentatori di emendamenti di illustrarli al consiglio per un tempo massimo di cinque minuti. Mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

Art. 33

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al sindaco, formulate per scritto e firmate dai proponenti.

3. Alla trattazione delle medesime il consiglio comunale dedica la parte iniziale di ciascuna seduta consiliare per una durata massima di quaranta minuti, salvo diverse disposizioni del presidente.

4. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al sindaco o alla giunta alcuna informazione, se la giunta od il sindaco abbiano preso o stiano per prendere risoluzioni su oggetti determinati.

5. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al sindaco od alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

6. Esse sono portate a conoscenza dei consiglieri unitamente alla documentazione relativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7. L'esame e la discussione delle interrogazioni o interpellanze avra' luogo secondo le modalita' di cui al successivo art. 35.

8. Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente puo' essere presentata anche in corso di seduta. L'interrogazione o interpellanza riveste carattere d'urgenza quando il differimento della sua trattazione la renderebbe priva di utilita'. Il consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al presidente il quale, qualora ravveda la sussistenza di tale requisito, ne da' diretta lettura al consiglio. Il sindaco, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante o interpellante entro dieci giorni da quello di presentazione.

9. In caso di risposta essa dovra' essere contenuta in due minuti. Il presentatore replica per non piu' di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non piu' di trenta secondi ciascuno, i presentatori che fanno parte di gruppi consiliari diversi. La giunta da' le ulteriori precisazioni richieste per non piu' di due minuti.

10. La trattazione delle interrogazioni e interpellanze urgenti rientra all'interno del tempo riservato dal comma 3 del presente articolo.

11. Le interrogazioni e interpellanze svolte col sistema di cui al comma 9 possono essere trasformate in mozione.

Art. 34

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al sindaco. Se sottoscritte dal consigliere proponente e da almeno un quinto dei consiglieri, compreso il proponente, l'iscrizione e la discussione della mozione all'ordine del giorno deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni.

3. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del consiglio comunale diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza e attualità che può concludersi con una risoluzione su di esso.

4. Per la presentazione, la sottoscrizione e l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di ordini del giorno valgono le stesse modalità previste per le mozioni.

Art. 35

RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio può essere convocato in conformità all'art. 26 dello statuto.

2. Quando il consiglio viene convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica il sindaco inserirà all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai consiglieri stessi.

3. Il termine di venti giorni, previsto per la convocazione del consiglio dall'art. 26 dello statuto, decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

10102

Art.36
DIRITTO DI INFORMAZIONE, ACCESSO E COPIA DI ATTI
AMMINISTRATIVI

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio dei diritti di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi.

Art.37
INCARICHI PARTICOLARI A CONSIGLIERI

1. Il consiglio puo' conferire uno o piu' incarichi a consiglieri comunali perche' questi riferiscano su oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche o esami speciali.

2. L'incarico viene conferito per un tempo determinato e per un oggetto specifico.

T I T O L O I I I

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art.38
COMPETENZA

1.La convocazione del consiglio comunale e' disposta dal sindaco, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e dallo statuto.

2.Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

3.La convocazione del consiglio comunale negli altri casi avviene secondo le modalita' disciplinate dallo statuto e dal regolamento.

Art.39
AVVISO DI CONVOCAZIONE-CONSEGNA-MODALITA'-TERMINI

1.La convocazione del consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalita' di cui al presente regolamento.

2.L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sara' tenuta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in piu' giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3.L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o di urgenza.

4.L'avviso di convocazione deve essere consegnato, unitamente all'ordine del giorno, dal messo comunale a tutti i consiglieri presso il proprio domicilio:

a)almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta ordinaria;

b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti all'ordine del giorno.

5.Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e finali, e vengono compresi i giorni festivi.

6.La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta notificazione del messo comunale.

7.Per domicilio del consigliere nel comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel comune se il consigliere risiede nel comune e non ha indicato altro domicilio oppure il luogo, purché situato entro il territorio del comune, indicato dal consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria comunale.

8. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

9. Nel caso di convocazione di urgenza o di argomenti aggiuntivi di altri gia' iscritti all'ordine del giorno, la stessa puo' avvenire mediante telegramma e/o fax.

10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal sindaco o da colui che lo sostituisce per legge.

Art.40 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione del consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno.

3. Spetta al sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui all'art.31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Le relazioni concernenti i singoli oggetti (consistenti nello schema di deliberazione) sono consultabili presso l'ufficio segreteria.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. L'ordine del giorno e' inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art.41 PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'avviso di convocazione e' pubblicato all'albo del comune nei cinque giorni e nelle ventiquattro ore precedenti, rispettivamente nei casi di seduta ordinaria o seduta di urgenza e fino alla conclusione della riunione. Il segretario comunale e' responsabile di tale pubblicazione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata, a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- ai presidenti dei consigli di frazione;
- al revisore dei conti;
- al difensore civico (se istituito);
- ai responsabili dei settori comunali;

4. Il sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 42 DEPOSITO ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione e sono messi a disposizione dei consiglieri per la consultazione.

2. All'inizio dell'adunanza gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.43

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale e al segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio.

3. Il sindaco può stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello stato.

Art.44

ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il

quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri del consiglio, salvo per quelle deliberazioni per le quali la legge o lo statuto o il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPD III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.46

ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio comunale sono riservate alla trattazione degli argomenti di competenza dell'organo stesso, secondo l'ordine del giorno formulato ai sensi dell'art.40.

2. Le adunanze sono pubbliche salvo quanto stabilito dal successivo art.47.

Art.47

ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacita', moralita', correttezza ed esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualita' morali e delle capacita' professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralita', correttezza, capacita' e comportamenti di persone, il presidente sospende la discussione. Dopo di che il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, puo' deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete restano in aula solamente i componenti del consiglio e il segretario comunale.

Art.48

SEDUTE SOLENNI

1. Il consiglio puo' riunirsi in seduta solenne allorché voglia dare particolare rilievo alla seduta stessa.

2. Alle adunanze di cui al comma precedente possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle frazioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena liberta' di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi degli invitati sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Art.49

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico amministrativi.

2. Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualita' personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali.

3. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la liberta' della discussione e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama.

4. In caso di particolare gravita', cioe' quando un consigliere provochi tumulti o disordini nell' aula, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri consiglieri, dopo un secondo richiamo all' ordine, nel corso della stessa seduta, il presidente puo' disporre l'esclusione dall' aula del consigliere per tutto il resto della seduta.

Art.50

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell' aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati da dove, rivolti al presidente ed al consiglio, effettuano i loro interventi.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente prima che sia dichiarata conclusa la discussione.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente li deve interdire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all' ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli impedisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, puo' essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art.51
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non e' consentita l' esposizione di cartelli, striscioni nonche' l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine uno di essi e' sempre comandato di servizio per le adunanze del consiglio comunale, alle dirette dipendenze del presidente.

4. La forza pubblica puo' entrare nell' aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, sono esposte nella sala delle adunanze.

Art.52
PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI ESTERNI

1. Gli assessori non consiglieri di cui al comma 4 dell'art.33 della legge 8 giugno 1990, n.142, ed all' art.30 dello statuto, partecipano alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalita' della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art.53
PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Alle adunanze del consiglio comunale possono partecipare, qualora invitati, amministratori di altri enti, societa' per azioni, aziende, istituzioni, presidenti dei consigli di frazione per la trattazione di argomenti inerenti l' ordine del giorno.

2. Il presidente, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o piu' consiglieri, puo' invitare nella sala i funzionari comunali perche' effettuino relazioni o diano informazioni e quant' altro risulti necessario.

3. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti al presidente dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesto.

CAPO IV

ORDINE DEI LAVORI

Art.54

COMUNICAZIONI

1.All'inizio dell'adunanza, concluse le formalita' preliminari, il presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della giunta sull' attivita' del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunita'.

2.Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del presidente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

3.Sulle comunicazioni il presidente puo' consentire l'intervento di un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.

Art.55

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1.La trattazione delle interrogazioni o interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Non si effettua, di norma, nelle sedute d'urgenza.

2.Le interrogazioni o interpellanze devono essere trattate entro trenta giorni dalla loro presentazione. In caso di assenza ingiustificata dell'interrogante o interpellante, la trattazione viene rinviata alla seduta successiva e s'intendono decadute nel caso di assenza dell'interrogante o interpellante per due sedute consecutive, salvo i casi di cui al successivo comma 9. Qualora la risposta richieda una istruttoria particolarmente complessa o nel caso di esaurimento del tempo disponibile per la trattazione delle interrogazioni o interpellanze, e' data facolta' al sindaco di differire la trattazione motivandone le ragioni.

3.L'interrogazione o interpellanza e' sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore. La risposta del presidente o dell'assessore competente su ciascuna interrogazione o interpellanza potra' dar luogo soltanto a replica dell'interrogante o interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potra' superare i cinque minuti. Alla replica del consigliere puo' seguire, a chiusura, un breve intervento del sindaco o dell'assessore delegato per materia.

4.L'interrogante o interpellante non soddisfatto ha facolta' di presentare una mozione al consiglio per una ulteriore discussione in conformita' a quanto stabilito dall'art.34.

5.Nel caso di interrogazione o interpellanza sottoscritta da uno o piu' consiglieri la stessa viene illustrata dal primo firmatario o da uno dei firmatari, scelto concordemente fra i sottoscrittori.

6.Nel caso di interrogazioni o interpellanze sottoscritte da consiglieri di gruppi diversi il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo che ha sottoscritto l'interrogazione o l'interpellanza.

7. Le interrogazioni o interpellanze relativi a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente e sono illustrate dai rispettivi presentatori.

8. Le interrogazioni o interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento alla quale si riferiscono.

9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue variazioni generali, la pianta organica e le sue variazioni, il programma dei lavori pubblici, non e' iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni o interpellanze.

10. Gli interroganti o interpellanti possono chiedere che le risposte siano date anche per iscritto.

Art. 56

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni o interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti puo' essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il consiglio non puo' discutere ne' deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Eventuali proposte su questioni attuali e urgenti che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, ne' modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attivita' del comune, possono essere sottoposte all'esame del consiglio per la trattazione, previo accordo unanime dei capigruppo consiliari o col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 3 dell'art. 39. Se non rientrano entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed e' iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Il presidente puo' fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardano fatti sopravvenuti di particolare importanza e dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 57

MODALITA' DI DISCUSSIONE

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente da', nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere puo' parlare non piu' di dieci minuti. E' data allo stesso la facolta' di un intervento chiarificatore che non dovra' superare la durata di cinque minuti.

3. Il presidente e i membri della giunta possono intervenire per non piu' di dieci minuti ciascuno.

4. Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

5. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola puo' essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o piu' consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, alla pianta organica, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti generali ed al programma dei lavori pubblici.

Art. 58

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, prima della votazione, il rinvio dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

3. Sulle proposte pregiudiziali e sospensive e' data la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si passa ai voti, salvo che il consiglio, con decisione a maggioranza, ritenga che altri debbano intervenire.

Art. 59

FATTO PERSONALE E MOZIONE D'ORDINE

1. Costituiscono fatto personale le critiche alla propria condotta o a quella dei propri familiari, l'attribuzione di fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e limitarsi alla trattazione delle questioni strettamente connesse al fatto in discussione. In caso contrario il presidente, dopo diffida, gli toglie la parola.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per piu' di dieci minuti.

4. Ogni consigliere puo' presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine utilizzando un tempo non superiore a tre minuti: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge e il presente regolamento.

5. Il presidente concedera' la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncera' il consiglio seduta stante.

CAPO V

VERBALE

Art.60

VERBALE DELL'ADUNANZA-REDAZIONE

1. Il verbale delle adunanze e' l'atto pubblico che documenta la volonta' espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto dal segretario comunale o, sotto la sua responsabilita', da un dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della lettura in consiglio.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale può essere altresì desunto dalla registrazione magnetica effettuata in corso di seduta.

7. Il verbale della seduta segreta e' redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere tali interessi rispetto ai terzi.

9. Il verbale delle adunanze e' firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

Art.61

VERBALE-DEPOSITO-RETTIFICHE-APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei consiglieri, cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale si pone in approvazione.

3. Su richiesta di uno o più consiglieri il segretario comunale provvede a dare lettura della parte del verbale contestata. Eventuali richieste di rettifica o integrazione del verbale devono essere presentate per iscritto.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non e' ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non piu' di tre minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'ufficio di segreteria a cura del segretario comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario comunale secondo le norme di legge e regolamentari in materia di diritto di accesso.

TITOLLO IV

FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Art.62

INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

1. Il consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto e dalla legge 8 giugno 1990, n.142.

2. viene cassato

3. viene cassato

Art.63

CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalita' stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilita'.

2. Il consiglio verifica l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attivita' dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo secondo le modalita' stabilite dal regolamento di contabilita'. A questo fine il revisore partecipa, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sara' invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il comune partecipa finanziariamente e' esercitato dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco e con la collaborazione della giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalita' per le quali il comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo il consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarita' effettuate dal difensore civico, se istituito, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee.

T I T O L O V
D E L I B E R A Z I O N I

C A P O I

Art.64

FORMA E CONTENUTO

1.L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2.Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3.L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4.Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

5.Qualora il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito si procede secondo quanto stabilito dall'art.32.

6.Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

CAPO II

VOTAZIONI

Art. 65

MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Ogni deliberazione del consiglio comunale si ritiene validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata.

2. In caso di parita' di voti, la proposta si intende non approvata.

3. Non si computano fra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma 1, coloro che si astengono.

4. Su ogni argomento l'ordine della votazione e' stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei consiglieri assegnati ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformita' a quanto in precedenza deciso.

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalita':

a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate in forma scritta. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

7. Quando e' iniziata la votazione non e' piu' consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalita' della votazione in corso.

votar

Art.66
VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1.L'espressione del voto dei consiglieri comunali e' effettuata, normalmente, in forma palese.

2.Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalita' con la quale la stessa verra' effettuata.

3.Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.

4.Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale e degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato.

5.La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

6.I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art.67
VOTAZIONE SEGRETA

1.Il consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per quelle deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualita' o capacita' di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge o lo statuto prevedono espressamente la votazione palese.

2.In particolare e' necessaria la votazione segreta nei seguenti casi:

a)per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;

b)per le altre nomine di competenza del consiglio comunale.

3.La votazione a scrutinio segreto puo' aver luogo per mezzo di schede o con procedimento elettronico.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a)se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sara' dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;

b) se si tratta di nominare persone, il voto sara' dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il presidente spieghera' preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;

c)chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;

d)le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio e' fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale;

e)le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;

f)subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del segretario, vengono distrutte.

Art.68
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.

3. Il voto espresso da ciascun consigliere nella votazione per appello nominale e' annotato a verbale.

Art.69
COMPUTO DEI VOTI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari, la maggioranza assoluta e' data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da' un numero superiore di una unita' al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata. La votazione infruttuosa per parita' di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non puo', nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Puo' essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascuno nominativo, inclusi i non eletti.

Art.70
DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilita' ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art.71
SCRUTATORI

1. Gli scrutatori, nominati tra i consiglieri all'inizio della seduta consiliare in numero di tre, assistono il presidente nelle votazioni e nello scrutinio.

T I T O L O V I

PROCEDURE PARTICOLARI

Art.72

PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1.I regolamenti comunali recanti norme sulle petizioni, istanze e proposte, quelli sul referendum e sulle altre forme di consultazione popolare disciplinano anche le procedure entro il consiglio comunale se diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Art.73

PROCEDIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI CON LE FRAZIONI E CON IL DIFENSORE CIVICO

1.I regolamenti comunali sulle frazioni e sul difensore civico disciplinano le procedure entro il consiglio comunale da un lato e frazione e difensore civico dall'altro.

Art.74

PROCEDIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI CON ENTI E ORGANIZZAZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE O A CUI IL COMUNE PARTECIPA

1.Gli atti e i documenti relativi ad enti ed organizzazioni dipendenti dal comune o a cui il comune partecipa, vengono discussi e deliberati secondo le norme particolari contenute nei regolamenti specifici che li riguardano e, in mancanza, nel presente regolamento.

T I T O L O V I I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.75

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento e' pubblicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutivita', ai sensi dell'art.46 della legge 8.6.1990, n.142.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, disciplinanti il funzionamento del consiglio comunale ed ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

Art.76

PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento viene distribuita ai consiglieri, agli assessori non facenti parte del consiglio ed a quanti altri eventualmente indicati in apposita ordinanza sindacale.